

## CLIL

1<sup>a</sup> TORNATA DI VENERDÌ 21 GIUGNO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORÀ

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> )	5465
Bilancio di grazia e giustizia:	
AGUGLIA . . . . .	5484
BERENINI . . . . .	5485
CARBONI-BOJ . . . . .	5483
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	5465-83-85-86
COLOMBO-QUATTROFRATI . . . . .	5483
CURIONI . . . . .	5486
DI SANT'ONOFRIO . . . . .	5485
DI STEFANO . . . . .	5484
FACTA . . . . .	5483
FULCI LUDOVICO . . . . .	5483
LUCIFERO . . . . .	5484
MIRABELLI . . . . .	5484
NOÈ . . . . .	5486

La seduta comincia alle 10.

**Del Balzo Gerolamo**, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana precedente, che è approvato.

### Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi. Nei lunghi anni, purtroppo molti per me, dacchè mi è toccato di assi-

stere e di prender parte, anche come relatore, alla discussione di questo bilancio, mi fu dato sovente vederla elevarsi del pari ai più alti gradi di eloquenza e di dottrina, ma ben di rado l'ho veduta, come in questi giorni, assurgere a così serena altezza di equanime obiettività.

Mi sia consentito notarlo con legittimo sentimento di compiacenza, pur non ascrivendolo a merito, o vanto mio, ma sibbene alla bontà e nobiltà degli animi vostri, che volete essermi cortesi di benevoli incoraggiamenti, di lusinghiere parole e di opportuni consigli senza distinzione o preoccupazione di parti politiche, solo volgendo il pensiero e lo studio ai servizi ed ai più alti problemi di legislazione, che si connettono a questo bilancio.

Ed io non posso, nè debbo trattenermi dal rivolgere soprattutto la espressione del mio animo grato al relatore della Giunta del bilancio, all'onorevole Sacchi, che ci ha con tanta larghezza d'idee incitati a studiare questi problemi fidente, come egli è, che le nostre istituzioni rendono possibile ogni e qualunque più ardita riforma.

E così egli ha mostrato di avere, con mente d'uomo di Stato, l'esatta intuizione del presente momento storico e chiara e netta la visione dell'avvenire; poichè le nostre istituzioni sono aperte a tutti gli uomini di buona volontà, col concorso dei quali e mediante il sincero esercizio della libertà esse finiranno per attrarre tutte le intelligenze e tutte le coscienze patriottiche. (*Bene!*)

Di questa fiducia, del resto, hanno data

testimonianza pressochè tutti gli oratori, che io vorrei seguire nell'esame delle questioni molteplici trattate nei discorsi da essi pronunziati, nei quali alita tanto spirito innovatore e domina tanto senso di democrazia. Ma l'ora ed il tempo non mi consentono l'analisi minuziosa delle acute osservazioni e delle varie proposte degne di attenzione profonda, e meno ancora di rispondere singolarmente a ciascuno. Per necessario studio di brevità dovrò all'analisi sostituire la sintesi, e limitarmi a riassumere, non secondo l'ordine dei discorsi, ma secondo l'identità delle materie, gli argomenti trattati dai vari oratori.

Primi fra essi mi si affacciano alla mente quelli che io chiamerò i critici, i quali si occuparono dell'azione direttiva ed amministrativa del Ministero, ed hanno segnalato in essa deficienze e vizii di mancata, o non curata esecuzione delle leggi esistenti. Ed io debbo compiacermi che non siano stati nè molti, nè gravi i difetti segnalati, sui quali essi richiamarono l'attenzione mia e della Camera.

L'onorevole De Nicolò, a cui si è associato l'onorevole Comandini, rinnovò le consuete doglianze sulle contraddizioni nei giudizi e nelle sentenze della Corte suprema, anche in questioni gravissime che toccano alla libertà ed all'onore dei cittadini

Incomincio col dire che mi sarà difficile dare ad essi una sufficiente risposta, poichè a me pare che volontà di ministro e di legislazione non varranno mai a rendere sempre concordi i responsi della giurisprudenza.

Il legislatore ebbe il pensiero, se non di conseguire pienamente tale intento, di rendere meno frequenti le divergenze nei giudicati con la istituzione della Cassazione penale unica, e col deferire alla Corte suprema i giudizi a sezioni unite, dandole anche la competenza in altre controversie sopra materie governate da alcune leggi speciali. Ma gli esempi qui addotti ed altri ancora dimostrano che non si è fatta molta strada nella via che dovrebbe condurre ad ottenere colla giurisprudenza l'unità del diritto.

Non mi nascondo, nè disconosco, che reca grave danno, nell'opinione del pubblico, alla presunzione giuridica della verità della cosa giudicata, la contraddizione fatta sistema; e tanto maggiore sarebbe il danno se i magistrati dessero lo spettacolo diuturno di una

giurisprudenza che, secondo affermò l'onorevole Comandini, *mutatur in horas*.

Ma d'altra parte, quali e quanti non sarebbero i pericoli e i mali dell'immutabilità! E lo mostra il caso ricordato, in cui la Corte suprema, mutando dopo undici anni una massima da essa per lo innanzi accolta, ha con una diversa interpretazione della legge reso temporanea una pena perpetua, oppure più mite una pena grave. Di certo altri dovrebbe trarne argomento di compiacimento e non di doglianza, se tale cambiamento rappresentasse un omaggio reso alla verità ed alla legge.

Intorno a tali mutazioni conviene rammentare l'opinione autorevole del Sirey, che salutava come un grande avvenimento per la giurisprudenza il fatto, che la Cassazione di Francia dopo venticinque anni aveva mutato massima sopra una questione disputata nella dottrina e nei giudizi del merito.

Ed è bene che ciò avvenga. L'onorevole De Nicolò, così esperto nelle cose forensi, sa bene al pari e meglio di me, che non la sola Cassazione ma tutta la magistratura concorre alla grande opera della giurisprudenza, la quale si forma *post magnis varietates*, ed è e deve essere progressiva, non immobile. Soltanto così infatti essa giova, quando è necessario, a migliorare l'applicazione della legge, adattando il diritto alla molteplicità e varietà delle circostanze e dei bisogni. La giurisprudenza deve procedere di pari passo col progresso scientifico e divenire la genuina espressione dei bisogni sociali; l'immobilità di essa sarebbe la negazione del progresso del diritto.

Ed io rammenterò che quando il legislatore istituì la Cassazione unica, una delle più gravi obiezioni di cui si avvalevano gli avversari della riforma, era appunto quella che volendo evitare le divergenze dei giudicati si cadesse nell'estremo opposto, ben più grave e pericoloso, di condannare la giurisprudenza alla immobilità.

Per evitare l'uno e l'altro pericolo gioverà di certo secondare e facilitare l'attuazione di un concetto, che ebbe l'onorevole Zanardelli, quando, proponendo la riforma del Supremo Collegio, volle che esso provvedesse a raccogliere ed a pubblicare le sue massime. In tal modo avendo continuamente dinanzi e seguendo l'esplicarsi della sua giurisprudenza nelle singole Sezioni e le sue modificazioni, sarà possibile avviarsi a quella unità del di-

ritto in che è tanta parte dell'unità morale e politica della nazione. (*Bene!*)

Sebbene in apparenza più modesta, non è meno notevole un'altra osservazione degli onorevoli De Nicolò e Comandini, i quali si sono doluti dello spirito di fiscalismo che domina, nella esecuzione delle leggi, una parte dei funzionari giudiziari che sono chiamati ad applicarle. In modo speciale l'onorevole Comandini ha richiamato la mia attenzione sopra la interpretazione data alla disposizione della legge per gli infortuni sul lavoro, che non sarebbe applicata, non ostante assicurati esplicitamente a coloro che di infortunî furono vittime, il diritto di avere in carta libera i documenti ed i titoli necessari per la liquidazione dell'indennità.

L'onorevole De Nicolò poi soggiungeva, che tanto si estende questo spirito di fiscalismo che, in esecuzione di una circolare del Ministero di grazia e giustizia, si nega il compenso a periti, quante volte si tratti di lesioni personali, che importino una incapacità al lavoro inferiore ai 9 giorni.

Io posso rispondere all'onorevole Comandini che da parte del Ministero di grazia e giustizia, non solo si è posta ogni cura per impedire quella interpretazione fiscale alla quale egli ha accennato, ma si sono anche impartite sempre istruzioni nel senso di dare piena attuazione alla legge sugli infortuni. Non posso ammettere infatti che o magistrati, o funzionari giudiziari, con rigide interpretazioni che contrastino allo spirito della legge, scemino o ritardino con spese non dovute o difficoltà burocratiche il conseguimento della indennità dovuta agli operai colpiti da infortunio.

In quanto poi alla circolare concernente le perizie, della quale ha parlato l'onorevole De Nicolò, io ho fatto eseguire le più ampie indagini e non ne ho trovato traccia. (*Interruzione del deputato De Nicolò*). Non esiste, o almeno a me non è stato dato di rinvenirla, e nel Ministero non se ne ha notizia.

Posso però soggiungere, che se il fatto da lui segnalato si estendesse oltre i confini di un dato distretto di Tribunale (poichè entro questi limiti basta provvedere con un speciale richiamo), non esiterei a diramare una circolare in senso contrario a quella da lui indicata.

L'onorevole Sorani mi ha domandato se io intenda prendere l'iniziativa, perchè il

Pubblico Ministero proceda in via penale contro i promotori di quel sistema di vendita a catena, ch'egli ha qualificato una grande truffa consumata a danno degli ingenui i quali credono alla *réclame*. Io debbo rispondergli che, fedele al mio concetto che il Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale è indipendente dal potere esecutivo e quindi solo giudice se in un determinato fatto concorrano oppur no gli estremi del reato, non posso sostituirmi al magistrato. Se un reato vi fosse, non dubito che i procuratori del Re sapranno adempiere al loro dovere.

E qui mi pare il momento opportuno di dire una parola di risposta all'onorevole Vendramini, il quale si dolse che il decreto di amnistia non abbia avuto attuazione a favore dei condannati per i piccoli contrabbandi.

Il fatto è vero, ma è anche isolato, e contraddice al decreto di amnistia, che si estende a tutte le contravvenzioni alla legge sulla privativa de' sali e tabacchi punibili con una multa inferiore a lire 200.

Il dubbio non ha ragione di essere, perchè sono state tolte le parole *esclusi i contrabbandi*, che erano in un precedente decreto, e perchè si parla di contravvenzione, come quelle leggi qualificano tali contrabbandi. E così fu inteso ed applicato da per tutto tranne che da una unica Sezione d'accusa la quale si pronunziò contrariamente accogliendo la conclusione del procuratore generale d'allora.

Ma questi è avvertito e quindi non dubito che cesserà la disparità di trattamento segnalata dall'onorevole Vendramini.

E poichè parlo di argomenti che si riferiscono a cose penali, mi si presentano alla mente le osservazioni dell'onorevole Aguglia sull'istituto della liberazione condizionale dei condannati. Certo non è questo il solo istituto del Codice penale che non abbia avuto tutta la efficacia di attuazione che era nella mente del legislatore e nel desiderio di tutti; ve ne sono altri, ad esempio, ai quali accennarono, mi pare, l'onorevole Comandini e l'onorevole Caratti, come, la repressione giudiziaria, l'arresto in casa, e la commutazione delle pene pecuniarie in prestazione di opera invece che nel carcere.

Ora è deplorabile che restino a lungo inattuati, come lo sono stati finora, istituti, i quali non sono, al pari della riforma carceraria, subordinati a considerazioni finanziarie; istituti che il legislatore reputa necessari a ren-

dere più equo, umano e pratico il sistema penale e ad attribuirgli maggiore efficacia repressiva e preventiva. Quindi ho provveduto a raccogliere le notizie e gli elementi per sapere quali siano le difficoltà che si oppongono, e per provvedere affinché la legge sia attuata.

**Aguglia.** Molto bene!

**Cocco-Ortu,** *ministro di grazia e giustizia.* E torno alla liberazione condizionale, della quale credo possa dirsi che si attua e si svolge, sebbene con la necessaria prudenza, con criteri abbastanza larghi.

Ho qui una statistica dalla quale apparisce che nell'anno scorso vi furono 596 liberazioni condizionali, delle quali quaranta concesse fino a tre anni, sessantuna fino a due anni, quarantuna fino ad un anno e sedici fino a sei mesi. Certo sono molte e numerose le domande di coloro che vogliono anticipare il giorno del loro ritorno in libertà. Però il legislatore non ha, nè mai potrà avere in mente di rendere a tutti i condannati meno lunga la durata della pena; solo intende concedere questo beneficio a coloro che danno sicura e non dubbia prova di ravvedimento; e a questo non basta la sola condotta buona serbata durante l'espiazione della pena.

La domanda è sempre accolta quante volte tale certezza sorga dai pareri conformemente favorevoli del direttore della Casa di pena, del Consiglio di sorveglianza, del Procuratore generale e della Sezione di accusa.

Talvolta però i pareri sono discordi. Quello favorevole delle autorità carcerarie non è diviso dalle autorità giudiziarie, o da alcune di esse, a cagione dei precedenti del condannato, sia per le speciali circostanze in cui fu commesso il reato e che dimostrano una speciale perversità d'animo, sia pel mancato risarcimento del danno che il reo può effettuare.

In tali casi bisogna procedere con maggiore cautela, perchè è scarsa la presunzione di ravvedimento, che la sola buona condotta sotto la ferrea disciplina carceraria non basta a giustificare.

Altro elemento, che non può trascurarsi nel decidere sulle domande per la liberazione condizionale, è che questa non possa turbare l'ordine pubblico, o dar occasione a vendette da parte dei danneggiati dal delitto. Si suole quindi chiedere se le parti lese concedono il

loro perdono al condannato, senza che tuttavia la negativa basti, da sola, a far respingere la domanda. In questi casi, quando tutto concorra a consigliare di accoglierla, si suole porre, oltre le consuete condizioni, quella della dimora in luogo diverso dalla residenza degli offesi.

Non sempre però il Ministero accoglie il parere contrario, dato in base ad alcuna delle considerazioni alle quali ho sopra accennato. Le domande vengono anche talvolta accolte quando dall'insieme dei fatti, dai rapporti o dall'interrogatorio del condannato, si abbia la persuasione che l'espiazione della pena ha prodotto l'efficace emenda del colpevole, e si possa presumere quel ravvedimento, che il legislatore ha posto per precipua condizione del nuovo istituto.

Da oltre dieci anni che questo istituto della libertà condizionale funziona, esso non ha mai dato luogo al menomo inconveniente, e la giusta misura con cui furono accolte le domande ha prodotto fecondi, salutari effetti. Poche sono state le revoche — diciassette soltanto a tutt'oggi — e tutti i condannati mantennero sempre fino al termine della pena, come hanno riferito le autorità, esemplare condotta: mostrando così che realmente il beneficio venne concesso ai soli che ne erano degni.

Ma non per questo escludo che vi siano inconvenienti, nè affermo che tutto sia perfetto in questo Istituto, e che l'esperienza di un decennio non debba giovare a migliorarlo. Assicuro dunque l'onorevole Aguglia e gli altri che discorsero di questo argomento, che sono disposto a valermi di un disegno di legge elaborato dall'onorevole Costa e dei lavori degli studiosi della materia.

E continuo la rassegna dei critici, venendo a quelli che si intrattenero del personale e di alcuni servizi amministrativi.

L'onorevole Cimorelli mi chiede perchè non fu eseguita, e se io intenda eseguire la legge del 1890 per la graduatoria unica, anche nei gradi superiori a quello di Sostituto procuratore del Re e di Giudice di tribunale.

A tale riguardo egli è caduto in equivoco, poichè quella legge non contiene la disposizione che l'oratore suppone inosservata. L'articolo 18 anzi della detta legge rende ovvia la mia risposta. In esso infatti è detto:

« Le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

« Tale disposizione non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno nominati giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re, dopo la promulgazione di questa legge. »

Dal 1° gennaio 1891 tutti coloro che sono stati nominati giudici e procuratori del Re sono collocati in una graduatoria unica, ed in essa continuano a rimanere anche quando raggiungono i gradi superiori. Ma la disposizione non si estende a chi gli aveva conseguiti prima, o a quelli che erano giudici o sostituti all'epoca della promulgazione della legge 8 giugno 1890. Essi continuano a rimanere classificati in graduatorie distinte.

Per fondere tutti i magistrati in una graduatoria unica occorrerebbe un apposito disegno di legge, che modificasse in questa parte la legge del 1890.

Sulla opportunità di questa modificazione si possono addurre ragioni *pro* e contro. Indubbiamente la istituzione di una graduatoria unica farebbe cessare anche nei gradi elevati qualunque ragione di dissidio e di rivalità fra le due carriere del ramo giudicante e del Pubblico Ministero, e renderebbe più agevole tener conto degli interessi del servizio nell'assegnazione dei funzionari all'uno o all'altro ramo, giusta le attitudini di ciascuno.

D'altra parte è facile osservare che la fusione in una graduatoria unica di tutti i magistrati, che sono ora collocati in graduatorie speciali e distinte, potrebbe offendere parecchi interessi di funzionari che vedrebbero ritardata la promozione di categoria per la intromissione innanzi a loro di altri più anziani; e, tenuto conto della carriera percorsa nei primi gradi, si potrebbero anche trovare poco giustificati quei vantaggi che alcuno conseguirebbe.

La questione adunque è complessa e merita seria ponderazione, anche per rinvenire, ove sia possibile, opportuni temperamenti, che valgano ad eliminare qualunque inconveniente, o reclamo. Ed io, accogliendo l'in-

vito che mi fa l'onorevole Cimorelli, gli prometto che studierò la questione col massimo impegno, a fine di risolverla senza offesa all'interesse del servizio, come a quello dei funzionari.

Passando ad altri servizi dipendenti dal Ministero al quale presiedo, rammento che l'onorevole Lucifero mi ha parlato degli economati e l'onorevole Rava di una questione attinente alla custodia e conservazione degli archivi degli enti morali ecclesiastici.

L'onorevole Lucifero ha pronunziato un giudizio, nel quale io non posso consentire, allorchè ha affermato che gli Economati generali dei Beneficci vacanti non funzionano regolarmente. Ci furono, è vero, nella gestione di taluna delle sedi nelle quali è divisa questa vasta azienda dei periodi anteriori in cui non tutto era normalmente ed uniformemente stabilito. Ma con l'ultimo regolamento del 2 marzo 1899 si è dato un assetto che spero efficace e durevole, e si è provveduto a stabilire un serio e doppio controllo. Infatti oltre a quello esercitato dall'amministrazione centrale, si è estesa a tutti e sette gli Economati del Regno la disposizione, già vigente per quello di Torino, che li pone sotto la vigilanza di un Consiglio di amministrazione composto di un consigliere di Cassazione o di appello, di un consigliere di prefettura e di un membro della deputazione provinciale; cosicchè oggi le amministrazioni economali hanno un controllo che prima non avevano e che per la qualità delle persone chiamate ad esercitarlo sarà, non v'ha dubbio, vigile e rigido.

Del resto, se la esperienza di questo nuovo regolamento suggerisce delle modificazioni, non dubiti l'onorevole Lucifero che io e i miei successori le introdurremo. Certo è importante l'ufficio che compiono gli Economati generali e, nonostante i dubbi dell'onorevole Lucifero, lo compiono nel miglior modo possibile. Ho qui davanti a me un prospetto, che non leggo per non tediare la Camera, dal quale risulta che, tranne l'Economato di Napoli che versa ancora in condizioni difficili, e ne dirò le ragioni tra poco, gli altri sono in condizioni finanziarie soddisfacenti. Tutti indistintamente concorrono per centinaia e centinaia di migliaia di lire a sollevare le condizioni del clero povero; tutti danno, nei limiti consentiti dalle loro risorse e dal numero ognora crescente dei bisogni e delle domande, i sussidi occorrenti ai restauri delle chiese

tutti adempiono a quegli scopi di beneficenza che sono proprii dell'istituzione.

Quanto all'economato di Napoli, le difficoltà in cui si trovava in questi ultimi tempi — per non parlare di quelli anteriori — provenivano dal fatto che esso dovette in forza degli obblighi imposti dal regolamento del 2 marzo 1899, aumentare l'assegno agli Economi spirituali sino alla cifra di 360 lire all'anno. Tale disposizione naturalmente venne a rappresentare un onere assai grave per quell'Economato, specialmente in proporzione delle scarse rendite di cui dispone; un onere che divenne una forte passività.

Però l'onorevole Gianturco con saggio provvedimento ha fatto in modo, che l'onere stesso venisse addossato al Fondo per il culto, a questo istituto che, come ben diceva l'onorevole Fili-Astolfone, è oggi ridotto ad essere il Cireneo di tutti gli oneri finanziari per gli uffici ecclesiastici.

Io, dal canto mio, ho dato le opportune disposizioni perchè l'Economato di Napoli possa avviarsi a reintegrare il suo patrimonio mercè le cure assidue, vigilanti di una rigida amministrazione.

In un'amministrazione come quella dei sette Economati Generali, che conta trecentocinquantanove subeconomi, è naturale che vi siano i lenti, i pigri, gli inadatti e purtroppo talvolta anche i poco delicati; e l'onorevole Gianturco qui presente sa quanti provvedimenti di rigore si dovettero prendere. Basti dire che nell'ultimo triennio circa un quinto dei subeconomi fu costretto ad abbandonare l'ufficio per dimissioni o per dispensa; e questo si verificò in special modo negli uffici dipendenti dall'Economato di Napoli. Non occorre ch'io dica quale influenza questa condizione di persone eserciti sulla realizzazione delle attività degli Economati, la quale dipende in gran parte dallo zelo e dall'onestà dei subeconomi. Quindi io pongo la massima cura nella scelta di essi; ma soprattutto credo sarebbe utile, a misura che si facciano le vacanze e dove non si abbia la sicurezza di fare una buona scelta, che la gestione dei subeconomi fosse affidata possibilmente agli stessi ricevitori, che rappresentano nelle Province anche il Fondo per il culto.

L'onorevole Rava ha toccato un argomento degno di tutta la nostra simpatia, come tutto ciò che è volto a conservare i tesori della storia e dell'arte, che hanno i

nostri maggiori con tanta larghezza accumulato. Egli ci ha parlato non solo del pericolo che vadano dispersi cimelii e documenti storici che si conservano negli archivi degli enti morali ecclesiastici, ciò che spero non avvenga, ma anche della convenienza che possano giovare gli studiosi.

Prima di rispondere alla domanda rivolta sui provvedimenti da attuare, occorre che io distingua tra enti morali soppressi e conservati. Intorno ai primi posso assicurare l'onorevole Rava che il Ministero di grazia e giustizia, con opera continua e mai interrotta anche da parte dei miei predecessori, e con successivi decreti e disposizioni, ha provveduto perchè i documenti, le carte e gli atti degli enti soppressi fossero affidati a mani sicure per garantirne la conservazione, secondo prescrive l'articolo 24 della legge 7 luglio 1866.

A riguardo degli altri enti, cioè di quelli non soppressi, l'ingerenza del Governo è molto limitata. Infatti gli enti dalla legge conservati hanno tuttora diritto e capacità di possedere i loro archivi e non si potrebbe quindi toglierglieli senza il loro consenso.

Al Governo spetta, è vero, anche sugli archivi, come su tutto il patrimonio di quegli enti, il diritto di vigilanza. Ma questo diritto è limitato semplicemente alla buona conservazione e custodia e non va oltre, come apparisce dall'articolo 23 del Regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552, concernente l'ordinamento generale degli archivi. In questo articolo è detto che gli archivi delle Curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche, pel tempo in cui esse esercitano civile giurisdizione debbono essere custoditi dalle stesse Curie e dignità ecclesiastiche, e sono soltanto soggetti alla vigilanza dei soprintendenti.

Tutto questo riguarda gli archivi ecclesiastici in genere. Quanto poi all'archivio vescovile di Ravenna, al quale più specialmente accenna l'onorevole Rava spinto dal suo amore per il patrimonio artistico italiano e per le memorie della sua città, debbo dichiarargli che nel Ministero di grazia e giustizia non esiste alcun precedente. Però sia per esso, come per gli altri archivi, posso dare a lui e agli altri cultori dell'arte e della storia l'assicurazione che provvederò sollecitamente nei confini delle mie attribuzioni.

Dirò anzi di più: pochi giorni or sono e prima che si iniziasse la discussione di questo

bilancio, ho preso col mio collega il ministro della pubblica istruzione gli accordi perchè si possano raccogliere notizie sullo stato delle cose, a fine di evitare ogni pericolo che quegli archivi vadano dispersi, o distrutti.

Non dispero di avere con queste schiette e sincere dichiarazioni soddisfatto alle domande rivoltemi dai colleghi, in quanto può riguardare le deficienze nella esecuzione della legge.

Così nutrirsi eguale speranza di far paghi gli oratori, i quali vollero richiamare la mia attenzione sopra deficienze e lacune attribuite a insufficienza delle leggi esistenti, ed a cui non sarebbe dato provvedere altrimenti che con riforme legislative. Sono fra questi l'onorevole Socci, il quale da antico cavaliere, come egli si chiamò e come giustamente si poteva chiamare, rinnovò l'assalto per conquistare alla donna il diritto della toga; l'onorevole Caratti e insieme con lui gli onorevoli Comandini, De Nicolò ed altri, i quali portarono qui l'eco pietosa dei dolori dell'infanzia abbandonata, torturata o delinquente; gli onorevoli Gallini, Nocito e Fulci ricordarono alla Camera il dovere che ha il legislatore di curare i diritti e la difesa degli umili nei giudizi civili e penali. L'onorevole Comandini, e con lui altri colleghi, insorgono contro i delitti di pensiero puniti, secondo essi dicono, per erronea interpretazione di alcune disposizioni del Codice penale; egli anche domanda che il diritto positivo civile sia modificato nel senso di riconoscere e consacrare le rivendicazioni del lavoro

E per tacere di altri, dei quali parlerò in altro momento, pressochè tutti gli oratori, interpreti della persistente opinione pubblica, domandano che si rompa la lunga e vana aspettazione di quelle riforme dell'ordine giudiziario, intorno alle quali parlò l'onorevole Abignente con la competenza acquistata col lungo studio e rivelata nelle sue pubblicazioni sopra questo vitale argomento.

Mi consentano i valorosi colleghi che mi rivolga innanzi tutto, come vuole cortesia, al difensore dei diritti della donna. L'onorevole Socci domandò che la uguaglianza fra l'uomo e la donna, che deve esistere nel diritto privato e patrimoniale, si estenda anche alle funzioni attinenti al diritto e all'ordine pubblico. Questo il principio di cui per ora

egli limita l'applicazione all'esercizio dell'avvocatura.

È questa la teoria di un noto scrittore, il quale afferma che lo Statuto riconosce in massima e potenzialmente alla donna il diritto ad essere consigliere di Stato, ambasciatore o prefetto; e non so se vogliasi anche ammetterle alla milizia, poichè i poeti che l'onorevole Socci invoca armarono la donna di corazza e di scudo e la fecero eroina di poemi epici.

Io non voglio entrare nella questione del diritto che possa avere la donna a questa invocata uguaglianza; mi asterrò dal portare qui davanti alla Camera sopra a questo argomento, cotanto vessato e discusso, le opinioni *pro* e contro, delle quali la contraria è riassunta in una sentenza della Corte di Bruxelles. « La legge, essa dice, d'accordo coi costumi dei quali è l'espressione ed il riflesso, d'accordo con la tradizione non permette alla donna di esercitare davanti ai tribunali la professione di avvocato. La natura particolare della donna, la debolezza relativa della sua costituzione, la riserva inerente al suo sesso, la protezione a lei necessaria, la missione sua speciale nell'umanità, le esigenze ed i doveri della maternità, la educazione che deve ai figli e la direzione del focolare domestico la pongono in condizioni non conciliabili coi doveri della professione di avvocato e non le danno la forza necessaria... » (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Lollini. È misoneismo.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Questa non è l'opinione mia, è l'opinione della Corte di Bruxelles. (*Bene! Bravo!*)

Altri in senso contrario possono ricordare esempi altrui, le opinioni di insigni scrittori, gli argomenti dei nostri più valenti cultori del diritto, non pochi dei quali in pregevoli monografie dimostrarono che non si può, senza offesa dei principii di uguaglianza stabiliti nello Statuto e di quelli che dovrebbero prevalere nella nostra legislazione, negare alla donna tale diritto. Ad essi si potrebbero aggiungere non pochi scrittori stranieri fra i quali l'insigne giurista belga, che confutò il ragionamento della sentenza della Corte di Bruxelles.

Ho detto che volevo soltanto accennare alle varie opinioni; non mi fermerò quindi a disputare sulla questione che si presenta molto controversa sotto l'aspetto filosofico, giuridico

e sociale, per non ripetere cose note alla Camera.

Del resto, non mi pare che valga la pena di contrastare l'invocata riforma; poichè sarebbero ben lievi gli inconvenienti che potrebbero nascere se le mani gentili di una donna, invece di essere come le idealizzava il poeta greco *nelle belle arti di Minerva istruite, fossero di citatorie piene e di libelli*; se la donna, invece di consacrarsi alle affettuose cure della famiglia preferisse le aspre battaglie del Foro; se invece del nome di madre prediligesse quello di *miles legalis* o *chevalier des lois*, come si chiamavano un tempo gli avvocati.

E però non contrasto al concetto dell'onorevole Socci. Soltanto devo dirgli, e mi ha prevenuto in questo l'onorevole relatore della Giunta del bilancio, che non potrei accettare il suo ordine del giorno, in quanto invita me, ministro guardasigilli, ad ammettere la donna all'esercizio della professione.

La questione fu dibattuta, come già davanti ai magistrati di Francia, anche davanti alle nostre Corti. È la magistratura che sola può e deve decidere dell'applicazione delle leggi; è essa che deve decidere, se in base alla legge del 1874 si debba ammettere la donna laureata all'esercizio dell'avvocatura.

In Francia, la questione non fu risolta dal Governo... (*Interruzioni a sinistra*) e con disposizione del potere esecutivo, ma mediante una legge promulgata nel 1900.

Io consiglio quindi l'onorevole Socci di modificare il suo ordine del giorno nel senso d'invitare il Governo a presentare una riforma legislativa in proposito: poichè, ripeto, qualunque potesse essere la mia volontà, non potrei insorgere come ministro guardasigilli contro il giudizio dei magistrati, giacchè debbo rispettare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. (*Vive e ripetute approvazioni.*)

Come ho detto poc'anzi, gli onorevoli Gallini, Nocito, Lodovico Fulci, e altri (tra tanti qualche nome può sfuggirmi, e quindi chiedo venia, questa volta e per sempre, di tutte le involontarie omissioni) ci hanno parlato dell'argomento tante volte discusso, di cui, come cortesemente ricordò l'onorevole relatore, io ebbi occasione di occuparmi quale relatore della Giunta generale del bilancio nel 1894, e che fu oggetto d'indagini e osservazioni della Giunta generale di statistica giudi-

ziaria, cioè del funzionamento del patrocinio gratuito.

Convengo con gli onorevoli oratori (e non potrei non convenire con essi, senza disdire la opinione da me altre volte manifestata) che la legge sulla difesa dei poveri non ha certo sostituito degnamente l'istituto dell'ufficio dei poveri che fu, bene a ragione, secondo notò l'onorevole Gallini e anche mi pare l'onorevole Fulci, una istituzione che altri paesi civili invidiavano al Regno di Sardegna.

Agli inconvenienti segnalati da quei colleghi, potrei aggiungerne altri. L'onorevole Gallini ha ricordato le domande di gratuito patrocinio giacenti per mesi e mesi negli uffici delle Commissioni della clientela gratuita; io potrei ricordare le numerosissime cause dei poveri, che segnano l'aliquota più forte nei ritardi delle aspettate decisioni davanti ai tribunali.

A questo riguardo non mi pare provveda meglio la giustizia civile della penale.

Certo il legislatore con quella legge aveva in mente l'alto concetto della funzione dell'avvocato espresso in una mirabile lettera del Camus sulla professione forense, il quale diceva essere onore e vanto diventare oratore per il trionfo dell'innocenza perseguitata, e che la felicità di stendere una mano soccorrevole al povero è ricompensa preferibile alla ricoscienza più espressiva dei potenti e dei ricchi.

Ed è vero. Non sono pochi gli avvocati valorosi, che nelle cause più ardue e difficili e che levano maggior rumore, dove spesso è necessario affrontare ire e lotte dolorose, assumono gratuitamente il patrocinio del povero. Ma le eccezioni non provano la bontà del sistema; tutti sappiamo come normalmente e per regola, ossia nelle cause più numerose di poca entità e di tenue valore, la povera gente male riesca spesso a tutelare o difendere i proprii diritti in giudizio.

Lo stesso può dirsi dei processi penali, dove non di rado la libertà e l'onore degli umili restano indifesi durante tutto il periodo istruttorio e non sempre hanno la fortuna di essere efficacemente tutelati nel pubblico dibattimento. E ciò indipendentemente dall'osservazione, che non si provvede seriamente a porre il povero in condizione di avere gratuitamente i documenti e quanto occorre per provare le proprie ragioni all'ammissione del gratuito



patrocinio, come fu notato dall'onorevole Nocito e come ha mostrato il collega Ludovico Fulci con l'esempio delle difficoltà in cui sono posti i contadini del Mezzogiorno, quando si tratta di far valere i loro diritti sui beni costituenti i demani comunali.

E basta sugli inconvenienti lamentati.

Non è ugualmente agevole additare i rimedi. Quelli segnalati dall'onorevole Nocito non mi paiono efficaci, poichè il turno di assegnazione della difesa gratuita o la tassa da lui suggerita a carico degli avvocati per costituire un ufficio di difesa non credo — a parte le invincibili resistenze — che tornerebbero utili ed efficaci.

Quindi penso che bisogna emendare e migliorare la legge in quanto ha di manchevole, ritornando in quanto sia possibile ai concetti ed ai metodi dell'antico istituto. L'onorevole Mantellini disse la difesa erariale esser necessaria perchè i potenti *ne erumpant in aerarium*: mi sia consentito, parafrasando quelle parole, di ripetere che il patrocinio gratuito deve essere ordinato in guisa da mirare a far sì che i ricchi *ne erumpant in pauperes*. (Benz! — Approvazioni)

E poichè parlo degli umili e degli infelici, è naturale che si affaccino alla mia mente le pietose parole con le quali l'onorevole Caratti ci narrava la triste sorte dell'infanzia maltrattata, o delinquente. A lui, cui si associarono gli onorevoli Sacchi, Comandini, De Nicolò, non mancò certo il fervido consenso dei cuori di quanti lo ascoltavano.

L'onorevole Caratti chiede quale sia la mia opinione a questo riguardo, ed invoca la mia azione per svegliare e stimolare le energie dei magistrati, affinchè sia osservata la legge e siano rimossi gli ostacoli che l'oratore reputa facilmente removibili.

Non dichiaro, tanto qualunque dichiarazione sarebbe superflua e vana, che io vorrei rispondere senza indugio, meglio che con promettenti parole, con l'assicurazione di fatti pronti ed immediati al caldo appello dell'oratore, interprete dei voti e dei desideri comuni per rendere migliori le sorti dell'infanzia torturata.

Io non voglio tediare la Camera parlando di tutte le leggi, oltre quelle l'altr'ieri ricordate che provvedono, o meglio intendono di provvedere su questo doloroso argomento e che, sebbene imperfettamente, rispondono in

qualche modo ai voti ed ai reclami della pratica e della scienza per la più efficace e stabile protezione dei minorenni. Sono disposizioni parziali e frammentarie da cui si possono però svolgere germi fecondi dal lato morale e civile.

Così quelle degli articoli 233 e 241 del Codice civile e degli articoli 349 e 392 del Codice penale; così quelle del primo e terzo articolo della legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe. Si aggiungano le disposizioni degli articoli 113, 114 e 155 della legge di pubblica sicurezza; dell'articolo ottavo della legge 7 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza e finalmente la legge e il regolamento sui lavori dei fanciulli negli opificii industriali, che contengono speciali disposizioni a difesa della salute dei fanciulli con sanzioni severe nel caso di trasgressione.

Ormai tutte queste disposizioni di legge, principalmente quelle del Codice penale e del Codice civile, danno la facoltà di privare i genitori dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei minorenni, e di rimuovere i tutori anche nei casi di abuso dei mezzi di correzione, di disciplina e nei casi di maltrattamento ai quali ha accennato l'oratore.

Ben poche legislazioni, come del resto ammise l'onorevole Caratti, sono così ferree come la nostra per la tutela dell'infanzia, ma convergo con lui, e lo dimostra la statistica, che punto o poco abbiamo a lodarci degli effetti ottenuti. E ciò non per poco zelo o inerzia dei magistrati nell'eseguire la legge, ma per le sfavorevoli condizioni generali e per la mancanza di istituzioni e di altri mezzi idonei a raggiungere il fine della legge stessa.

Infatti la difficoltà più grave consiste nella scarsità di istituti destinati al ricovero, alla educazione ed istruzione dei minorenni maltrattati. Ritengo perciò opportuno di richiamare l'attenzione vostra e di quanti sono uomini di cuore sulla necessità di istituti adeguati, di scuole industriali, cioè di colonie agricole che da tempo sono additate dalla scienza siccome elemento essenziale della redenzione della giovinezza maltrattata o delinquente; sulla necessità che in questi ricoveri, quali che essi siano, si mantenga soprattutto quel criterio di selezione e di educazione individuale, che la scienza segnalá

come fattore infallibile di miglioramento, di trasformazione della mente e del cuore.

La lacuna da me lamentata dimostra, come del resto ne conveniva lo stesso onorevole Caratti, come non sia la legislazione che manchi all'Italia, ma piuttosto manchi il modo di applicarla e di eseguirla.

Ed egli che muoveva rimprovero ai magistrati di non usare, ad esempio, con la necessaria larghezza della facoltà concessa dal Codice di privare della patria potestà il padre che maltratta la prole, comprenderà come e perchè essi più d'una volta non abbiano potuto applicare la legge. Li tratteneva il pensiero di non mettere sulla strada quegli sventurati fanciulli.

Semprechè e dove questi mezzi vi sono e gli istituti idonei esistono, i magistrati usano del dritto sancito nella legge: dobbiamo perciò augurarci che le benefiche istituzioni si estendano mercè la feconda iniziativa privata aiutata dall'azione integratrice dello Stato. Poichè lo Stato non potrebbe da solo provvedere e l'opera riescirebbe monca se non soccorressero le salutari iniziative private animate dallo spirito di carità e di filantropia dei cittadini. (*Vive approvazioni*).

Di quanto ho detto offre un esempio la Francia dove, nonostante le leggi del 1889 e del 1898, il Comitato di difesa dei minorenni delinquenti o maltrattati, in una recente adunanza segnalò l'inefficacia delle leggi medesime, causa i mezzi finanziari inadeguati all'estensione del male a cui dovrebbero provvedere.

Si è addossata la spesa ai dipartimenti, i quali a loro volta cercano di sottrarsi a quest'onere. Ma, ripeto, il problema è degno dello studio e delle cure del legislatore perchè, come diceva l'onorevole Caratti, si tratta non solo di pietà per gli infelici, ma anche di un grande interesse sociale da tutelare e difendere, poichè coll'educazione e salvando l'infanzia dalla via del delitto si diminuirà quella grande delinquenza, che è un'onta per l'Italia nostra di fronte alle altre nazioni civili.

Riguardo a questi istituti di beneficenza, debbo rivolgere una parola d'adesione a chi raccomandava lo stato dei figli degli assassinati, perchè se è bene si pensi ai figli dei colpevoli, è giusto e santo che si pensi ai figli delle vittime. Ma, lo ripeto, bisogna trovare all'uopo i mezzi pecunari e molto do-

vrebbe fare l'iniziativa privata, che sarebbe alla sua volta integrata all'azione dello Stato.

E per concludere aggiungerò che la nostra Commissione per la statistica giudiziaria da oltre due anni ha preso in esame complessivo tutto il problema dei minorenni nelle sue varie manifestazioni, ed una sotto-commissione nominata nel suo seno, sta appunto in questi giorni traducendo in forma concreta il nobile pensiero.

Oltre le riforme delle quali ho fin qui discusso altre e non meno notevoli ne vennero consigliate od invocate, a por mano alle quali però non basterebbe la vita ministeriale già di per sé così breve di parecchi ministri, e meno quindi la mia, anche se più lunga di quella auguratami dall'onorevole Rizzo e da parecchi altri oratori. Ma non per questo esse mi paiono inopportune o indiscrete, e meno ancora immeritevoli di una mia parola.

È del resto quanto suole avvenire in tutte le periodiche discussioni di questo bilancio, nelle quali, o si rinnova l'espressione insoddisfatta dei desideri di volute riforme, o mentre l'una si compie o matura, spunta l'aspirazione di un'altra.

Chi volesse infatti riandare quelle discussioni, ne trarrebbe argomento di sgomento e di conforto ad un tempo; di sgomento, di fronte alla vastità dei bisogni per cui si domandano provvedimenti legislativi; di conforto perchè dall'azione legislativa dei miei predecessori appare quanti dei bisogni manifestati dalla Camera sieno stati tenuti in gran conto con disegni di legge, o con studi destinati a preordinare le desiderate riforme. Non vi è argomento, di quelli di cui si è parlato in questi giorni, che non trovi nel Ministero di grazia e giustizia un'accolta di studi, di lavori e di progetti dei miei predecessori, che hanno lasciata così larga traccia della loro operosità. Cosicchè io potrei rispondere ai vari oratori che i loro desideri sono stati prevenuti.

Delle riforme domandate ricorderò, e chiedo venia ai proponenti se alcuno ne dimenticassi, quelle che per la maggior parte si attengono alla legislazione del rito penale e del diritto punitivo. L'onorevole Comandini, insieme con altri colleghi, ha chiesto che si corregga l'istituto della revisione dei procedimenti penali; altri hanno parlato dell'ammissione del contraddittorio nella istruttoria degli stessi giudizi penali; l'onorevole Camagna domanda

che per le vittime degli errori giudiziari si stabiliscano indennità a carico dello Stato, grave tema ampiamente discusso in occasione degli studi preparatori della legislazione belga, e che per le gravi difficoltà non si è riusciti a condurre ad una soluzione.

A tutti questi oratori, senza fermarmi a dire ed a dimostrare in che io convenga o no con loro, risponderò soltanto che quelli da essi toccati sono tutti materia intorno a cui deve provvedere col nuovo Codice di procedura penale. (*Commenti*).

E poichè l'onorevole Cimorelli, molto diffidente in fatto di grandi riforme...

**Cimorelli.** Vedrà!

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia ... a conforto di questo suo scetticismo sull'argomento del Codice di procedura penale, ha lamentato anche il modo col quale allo studio di questo Codice si procede, devo rispondergli che non può allarmarsi della costituzione della Commissione, nè trovare in essa un ostacolo al compimento degli studi.

La Commissione stessa, anche prima che io venissi al Ministero di grazia e giustizia, aveva già delegato ad una sotto-commissione l'incarico di compiere il lavoro preparatorio; e se in sulle prime essa entrò in una vasta discussione di concetti di massima, si fu perchè questi concetti queste massime devono servire a concretare il progetto di Codice, di cui, per desiderio della sotto commissione, fu affidata la compilazione ad un unico giurista; e questi conduce tanto alacramente il lavoro che alla fine del prossimo luglio il progetto spero sarà compiuto e potrà essere sottoposto alla discussione ed all'esame della Commissione.

Nè mi dica l'onorevole Cimorelli che dai Parlamenti non è facile ottenere l'approvazione di un Codice. L'animo mio è invece confortato dai precedenti e dall'esempio non lontano di altri Codici, come quello di commercio e come il penale, che pure uscirono approvati dalle deliberazioni della Camera, salvo l'opera di coordinamento e di ritocco delegata al potere esecutivo.

Non mi indugierò a trattare in particolare modo di ciascuno degli istituti, ai quali hanno accennato vari oratori non essendo il caso di farne oggetto di riforme isolate. Non è lontano, come ho detto, il giorno in cui sarà presentato il progetto del Codice di procedura penale e allora si potrà fare intorno ad essi ed ai principî

a cui debbono essere informati un'ampia discussione. (*Commenti*).

Se la Camera permette vorrei prendere pochi minuti di riposo.

*Voci.* Si riposi! si riposi!

**Presidente.** La seduta è sospesa per cinque minuti.

**Presidente.** La seduta è ripresa.

L'onorevole ministro ha facoltà di continuare il suo discorso.

**Cocco Ortu**, ministro di grazia e giustizia. Prima di ripigliare il filo del mio discorso, mi consenta la Camera che ripari ad una dimenticanza, che sarebbe una ingiustizia. L'onorevole Fulci l'altro giorno ha ricordato, biasimandola, una circolare; ed avrebbe avuto ragione se la medesima si fosse proposta in fini che le vennero attribuiti.

Anzitutto non si tratta di una circolare, ma d'istruzioni che furono date, non dall'onorevole Gianturco, ma dal suo predecessore l'onorevole Bonasi. Però lo furono non ai magistrati, come si è supposto, ma ai cancellieri, e non certo con l'intendimento che potessero servire a mutare la giurisprudenza di molti tribunali.

Quelle istruzioni, nell'ultimo periodo, mostrano chiaro lo scopo per cui furono impartite, quello cioè di avvertire intorno alle massime prevalse nella giurisprudenza, affinché gli uffici di cancelleria ne dassero contezza agli interessati, e quindi i poveri potessero mettersi in regola, quante volte chiedessero l'ammissione al gratuito patrocinio.

Questa la ragione delle dette istruzioni chiaramente manifestata, e mi pare che ciò basti a liberare da ogni censura l'autore delle medesime, il quale non deve rispondere se altri interpretandole, ne ha tratte conseguenze diverse da quelle da lui volute.

Tolto di mezzo questo equivoco ritorno agli altri non meno ardui ed alti problemi di legislazione, sui quali si sono intrattenuti alcuni oratori. Fra questi primo l'onorevole Comandini, il quale mi chiede, se io non intenda affrontare la soluzione di parecchi problemi d'indole sociale, e fra essi la legislazione del lavoro. A lui pare che il nostro diritto privato, specialmente là dove governa la materia dei contratti di locazione d'opera, consacri nell'interesse delle classi dirigenti principî contrari all'equità ed alla giustizia sociale, principî dei quali incolpa la consuetudine che avrebbe elevato la forza a diritto;

e soprattutto incolpa la giurisprudenza romana.

Le concezioni nobili e generose di studiosi, i quali sognano la perfezione ideale dell'umanità, non giustificano l'accusa severa mossa ai nostri istituti di diritto privato, di essere unicamente la manifestazione di un sentimento brutalmente egoistico.

Ma lasciando da parte le esagerazioni, non può esservi mente illuminata, la quale discopra l'opportunità che il diritto si conformi ai nuovi fatti economici e non vi contraddica.

Quello che si giudica resistenza, talvolta è soltanto opera moderatrice contro le innovazioni fantastiche che potrebbero portare il disordine nei costumi e nella organizzazione sociale. Ma la dimostrazione che il nostro diritto non osta alle invocate riforme, l'ha data lo stesso oratore quando, a proposito di esse, ha ricordato le assennate parole dell'onorevole Gianturco, che è uno di quelli che magistralmente insegnano il diritto nelle nostre scuole.

La dimostrazione della piena adattabilità del nostro diritto sta negli studi compiuti per le riforme sociali; sta nelle proposte di legge presentate dai nostri colleghi per disciplinare il contratto agrario ed infrenare l'usura; sta negli studi compiuti per iniziativa del Ministero di agricoltura e commercio sopra le stesse materie; sta finalmente nel programma di legislazione del lavoro annunziato in uno dei suoi ultimi elevati discorsi da Giuseppe Zanardelli.

E per attuare le invocate riforme nè fa d'uopo insorgere contro il Codice civile, nè contro il diritto romano, poichè anzitutto, come ricordò l'onorevole Rava coll'esempio della Germania, esse si possono compiere mediante leggi speciali indipendentemente dal Codice. Inoltre, tanto questo quanto il Diritto romano che ne è il fondamento, non contraddicono a che si soddisfaccia ai bisogni e alle necessità dei mutati tempi obbedendo alla legge del progresso indefinito del diritto. Lo prova la genesi stessa del diritto romano, che nella sua formazione insegna di avere obbedito a questa legge.

Non dimentichiamo che il diritto romano ha posto i principî ed i canoni fondamentali della giustizia; ha insegnato che la giurisprudenza è *ars aequi et boni, justis atque injustis scientia*. Non dimentichiamo che quel diritto rifiorì colle rivendicazioni delle libertà, e so-

prattutto che esso ci ha dato quelle scuole di giuristi, i quali furono esempio d'incorrotta libertà, come il giureconsulto che la musa cortigiana osò paragonare ad un demente col motto di Orazio *insanior Labione*, e che con Papiniano, *ausilium juris et doctrinae thesaurus*, mostrò come si muore per la giustizia. (*Approvazioni vivissime*).

Gli oratori, i quali caldeggiavano la legislazione del lavoro, possono essere sicuri che io sono disposto a portare alla medesima il maggior contributo di buona volontà ed operosità che sia dato attendersi dal ministro di grazia e giustizia. In quanto agli studi dei quali parlò l'onorevole Cabrini, e che furono compiuti nel Ministero di agricoltura, io non potrei fornire maggiori e più precisi particolari di quelli a tutti noti. Soggiungo solo che certamente gioveranno alla non lontana opera riformatrice preannunciata nel recente discorso del presidente del Consiglio, che ho poc'anzi ricordato.

Non meno degno di nota è l'invito che mi vien fatto coll'ordine del giorno Colombo-Quattrofrati e Morpurgo, in cui si riassume il pensiero manifestato anche da altri colleghi, desiderosi di vedere temperato il fiscalismo nell'amministrazione della giustizia e stabilita una più equa ripartizione nelle tasse e tariffe giudiziarie, specialmente per attuare il concetto della proporzionalità di esse. Anche a questo riguardo, fin dai primi giorni che venni al Ministero trovai dati ed elementi, ed altri ne ho richiesti per lo studio di una riforma in questo senso. Ma non ho ancora nulla concretato per essa, come per altre; ciò che mi valse da parte d'un solo degli oratori, mi pare l'onorevole Vischi, il rimprovero che l'opera mia legislativa in questi pochi mesi da che sono al Ministero sia stata nulla.

È vero: invece di aspirare a dare una impronta mia personale ai lavori legislativi preparati dai miei predecessori, ho preferito dedicare le mie cure e l'opera mia ai progetti di legge che ho trovati pronti per la discussione: cioè a quello sul procedimento sommario desiderato dalle Curie e dai congressi forensi, che finalmente è divenuto legge dello Stato; all'altro sugli onorari dei procuratori approvato dalla Camera, che ha il consenso unanime dell'Ufficio centrale del Senato e che spero otterrà tra breve la desiderata approvazione; al terzo finalmente che provvede a migliorare un isti-

tuto del diritto commerciale con grande vantaggio della buona fede, del commercio e dell'economia nazionale, progetto che il Senato ha approvato e che pende, col parere favorevole della Commissione, davanti alla Camera dei deputati, sicchè presto potrà essere sottoposto alle vostre deliberazioni.

È opera più modesta, ma mi permetto di crederla più utile per la nostra legislazione. *(Bene! Bravo!)*

Non posso chiudere questa parte del mio discorso senza dire una parola intorno alle raccomandazioni rivoltemi dagli onorevoli Comandini, Sacchi, Mirabelli ed altri circa ad alcune disposizioni del Codice penale e della legge sulla stampa.

Gli onorevoli Comandini e Sacchi chiedono che siano meglio chiarite quelle fra esse in base alle quali, secondo la loro opinione, si fornisce occasione ad accomunare ai delitti comuni delitti d'indole politica; essi inoltre chiedono che non siano sottratti questi ultimi alla competenza dei giudici popolari.

Non occorre notare quanto debbano essere caute le mie parole in argomento che tocca l'interpretazione della legge. Gli onorevoli Comandini e Sacchi, i quali sono esperti giuristi, sanno che io non potrei qui senza biasimo ergermi lodatore o critico della interpretazione data dai magistrati alla legge scritta. Però non esito ad affermare che non fu certo nella mente del legislatore, e non può esserlo in quella dei magistrati, di applicare ai delitti politici le sanzioni stabilite per i delitti comuni.

Bisogna però notare, che non sarebbe consigliabile metodo di legiferare quello per cui il potere legislativo, tutte le volte che nasce un dubbio sulla interpretazione o nella giurisprudenza, dovesse fare una nuova legge, perchè allora non avremmo da fare altro che modificare tutti i giorni le leggi, con la certezza che le nuove disposizioni potrebbero all'indomani dar luogo a nuovi dubbi di interpretazione.

Lasciamo quindi che la giurisprudenza corregga e modifichi sè stessa, come avviene in tutte le questioni di diritto, come è avvenuto per la legge sulla stampa del 1848. Se facciamo un confronto del periodo di rigidismo di interpretazione, che corse dal 1848 al 1855, col periodo attuale, vediamo

quanta via si è fatta nel rispetto al diritto statutario della libertà del pensiero.

E qui mi torna in acconcio di rispondere alla domanda rivolta dai signori onorevoli Mirabelli e De Nicolò, i quali hanno parlato della legge sulla stampa, chiedendomi se eventualmente io non intenda di recare anche ad essa delle modificazioni.

Dico il vero, io non l'oserei e non lo crederci opportuno, appunto perchè della libertà della stampa sono, per antico e profondo convincimento, tra i più caldi fautori, come ho mostrato anche assumendone spesso e volentieri la difesa dinanzi ai giudici della mia Provincia, e con i miei voti in questa Assemblée.

Ricordo che anche quando erano più dure e rigide le interpretazioni di quella legge, gli uomini più illuminati e liberali dell'antico Piemonte avevano sempre un salutare timore di toccare la legge sulla stampa, che pur garantiva e garantisce diritti inalienabili ai cittadini; avevano timore di sottoporla alle nuove dispute delle mutevoli maggioranze parlamentari.

L'onorevole Mirabelli, che fu anche uno dei più strenui combattenti contro recenti proposte che minacciavano i diritti da quella legge sanciti, sa quali pericoli vi siano ad affrontare una simile discussione.

Io credo, quindi, sia miglior partito lasciar quale è il Regio Editto del 1848, con la fiducia e la certezza che l'indirizzo liberale dei Governi e la educazione di tutti a rispettare la libertà, faranno sì che quei diritti non saranno menomati, nè saranno abusati. In quanto ai sequestri io ho già, quante volte se ne è offerta l'opportunità, eccitato i procuratori generali all'osservanza delle circolari degli onorevoli Conforti e Zanardelli, affinchè al sequestro abbia da seguire senza indugio il giudizio, come è nello spirito della stessa legge, secondo apparisce dalla disposizione dell'articolo 62 della medesima.

Io non sono tal sognatore da supporre che si possa qui evocare la leggenda ellenica della città di Abdera dilaniata dalle discordie, a sedare le quali bastò che il pubblico assistesse alla lettura del verso della tragedia di Euripide

« re dei mortali e dei celesti, amore »

So bene che le battaglie della stampa sono ispirate pure da passioni, talvolta anche vio-

lente; però consentitemi di sperare che il costume e l'educazione rendano inutili le misure repressive, e che la stampa tutta sia sempre strumento di progresso e di pubblico bene e non miri ad altro che al decente, all'onesto, al vero, al bello. (*Bene! Bravo!*)

Ed ora, onorevoli colleghi, la via mi sospinge per venire al tema dell'ordinamento giudiziario che da lunghi anni affatica gli ingegni e fu sempre il precipuo in tutte le discussioni di questo bilancio, meno nel periodo operoso e fecondo, in cui, essendo ministro l'onorevole Zanardelli, tacquero tali manifestazioni diventate inutili, perchè ferveva l'opera di preparazione e di compimento delle riforme. Dopo quel periodo, durante il quale i fatti facevano tacere le parole, risorsero più vivi e più gagliardi i desideri, le doglianze e le aspirazioni per la riforma dell'ordinamento giudiziario, perchè parvero più sensibili gli inconvenienti e i difetti della Amministrazione della giustizia.

Oggi ci troviamo di fronte due ordini di idee e di concetti. Da una parte abbiamo quegli oratori, i quali, criticando or l'uno or l'altro degli istituti, biasimando questa o quella funzione giudiziaria, domandano che quello istituto e quella funzione sieno riformati; e mentre dichiarano di non volere riforme radicali, con le loro osservazioni e coi loro argomenti, provano che se io dovessi seguirli non vi sarebbe parte dell'ordinamento giudiziario che potesse rimanere integra.

Infatti v'ha chi vorrebbe meglio rappresentato il Pubblico Ministero non solo nei collegi giudiziari, ma anche nelle preture destinando ai medesimi funzionari giudiziari; altri giustamente sostengono con l'onorevole Di Stefano, che a' funzionari della pubblica accusa non siano lasciate le attribuzioni di vigilanza che hanno di fronte ai magistrati giudicanti; e v'ha chi non si tiene pago a tutto ciò, ma vuole, o che i magistrati requiranti abbiano l'inamovibilità e la indipendenza come i giudici, o che sia a questi affidato l'ufficio della pubblica accusa.

Non minori sono le mutazioni volute nelle funzioni e negli ordinamenti dei collegi giudiziari, nei passaggi di carriera, nelle regole di promozione e di inamovibilità, cose tutte alle quali rispettivamente hanno accennato in modo speciale gli onorevoli Cimorelli, De Giorgio, Facta ed altri.

Se dovessi poi ricordare quelli che rac-

comandano maggiori garanzie per l'indipendenza dei funzionari dell'ordine giudiziario e per rendere migliori le condizioni dei funzionari o del personale che vi è addetto, dovrei ripetere i nomi di tutti gli oratori. Essi mi daranno venia, se non mi fermo ad esaminare punto per punto le critiche e le proposte venute da varie parti.

Tante critiche e tante proposte basterebbero a dimostrarci che non è pure nè il caso, nè il tempo di semplici e modesti ritocchi; tanto più se si crede affrontare il problema del miglioramento degli stipendi. E questo miglioramento si impone, poichè è questione di dignità e di decoro per i magistrati, è questione di vita meno stentata per i funzionari di cancelleria, e di vita meno misera pel personale addetto agli uffici giudiziari.

L'onorevole Sacchi, e qualche altro oratore che ringrazio, ricordarono quanto a cuore io avessi le sorti di questo personale e lo manifestassi fino da sette anni or sono, quale relatore della Giunta generale del bilancio. Allora non feci che riaffermare la giustizia di una riforma studiata e concretata dal ministro Zanardelli, nella quale si provvedeva ai funzionari di cancelleria ed agli uscieri, si assicurava la sorte dei portieri, mettendo a loro vantaggio i proventi delle tasse di bollo penali. Però le vicende politiche allontanarono l'onorevole Zanardelli dal potere e le vicende finanziarie vollero sì che quei proventi, invece di servire al miglioramento del personale, andassero all'erario dello Stato.

Ma io, che se non sono facile a formarmi ed accettare delle convinzioni, sono ugualmente alieno dal mutare amicizie e fede politica ed opinioni, posso assicurare la Camera che a questo mio concetto terrò fede e questa idea cercherò di far prevalere rispetto alla sorte dei portieri e degli uscieri. E se venisse alla Camera — cosa che credo difficile — il relativo disegno di legge, salva la questione più grave della Cassa pensioni, che incontra molte obiezioni finanziarie, non avrei difficoltà di accettarlo. (*Bravo! a sinistra*).

In quanto ai cancellieri dirò schiettamente l'animo mio. Il mio predecessore, che fu molto studioso e fecondo di opera ed azione legislativa, e presentò vari progetti di riforme graduali, ne ha anche proposto uno modesto per mostrare che si interessava alla sorte dei cancellieri. Io, desiderando di compiere una più

grande e più larga riforma, nella quale con la riduzione del personale si possa avere una somma maggiore disponibile, reputavo e reputo che anche ai cancellieri convenisse dare un assetto che non migliorasse con poche decine di migliaia di lire la condizione di alcuni, lasciando sussistere la sperequazione e tutti gl'inconvenienti di prima, e che per questione di pochi mesi non si dovesse rinunciare all'ordinamento definitivo. E mi gode l'animo di dire di avere concorde in questo il parere dell'onorevole presidente del Consiglio. Nondimeno non ho mai affermato che questi miei concetti siano d'ostacolo a che, quando la Commissione abbia compiuto il suo lavoro e presentata la relazione sul disegno di legge presentato dal mio predecessore, esso possa essere discusso dalla Camera.

**Lollini.** Prima delle vacanze!

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** Io sono qui.

**Pescetti.** Chiederemo che sia messo all'ordine del giorno.

**Presidente.** Lo faranno con comodo quando sarà il momento.

**Lollini.** Questa sera.

**Presidente.** Prosegua, onorevole ministro.

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** Se poi detto disegno di legge non fosse discusso ed approvato in questo scorcio di sessione, nulla avranno perduto ma molto guadagnato i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, alle sorti dei quali credo e sento di dover provvedere con una revisione della legge del 1892, a fine di rendere effettivi i vantaggi con la medesima loro invano promessi, mercè un migliore assetto della pianta organica e con stipendi equamente remuneratori, corrispondenti agli utili servigi di tanti benemeriti funzionari.

Ma i miglioramenti congrui degli stipendi, voi lo sapete, non sono possibili, se non risparmiando nell'ordinamento delle circoscrizioni e dei servizi quello che si concede alle persone.

Il Governo (e se esso lo dimenticasse glielo rammenterebbe il Parlamento, che rappresenta gli interessi di tutte le classi dei cittadini e non soltanto di questi o di quelli) non può per avvantaggiare la sorte degli uni rendere peggiore e penosa oltre misura quella degli altri. I funzionari è giusto sieno compensati secondo i servizi che rendono alla cosa pubblica, ma nessuno consentirebbe a imporre, a questo fine, nuovi sacrifici ai contribuenti.

Del resto, so che qui siamo tutti concordi nel volere che solo ad un assetto migliore degli uffici giudiziari si attingano i mezzi idonei a ristorare la condizione economica dei funzionari che vi sono addetti.

Da quanto sono venuto esponendo appare manifesto quanto ho detto poc'anzi, che, cioè, le riforme parziali mal riescirebbero efficaci e rispondenti al fine voluto, mentre riforme veramente efficaci non si potrebbero compiere, se non mutando sostanzialmente l'ordinamento presente.

Chiunque pensi o spera il contrario, credetelo alla mia lunga esperienza, s'inganna e si illude, e quindi confido che si convertiranno anche i diffidenti ed i timidi, vinti dalla forza della verità, dalla necessità delle cose.

Ma la riforma radicale anche si impone per un più elevato ordine di considerazioni; e tutti gli oratori lo hanno riconosciuto ed ammesso, anche quelli che, come gli onorevoli Facta e Cimorelli in attesa di essa reputano prudente consiglio pigliarne per ora un acconto.

Io non partecipo al pessimismo dell'onorevole Cimorelli, e degli altri onorevoli colleghi, i quali dubitano che questa riforma non si riesca a compierla. Non divido tale dubbio poichè essa mi pare ormai matura: matura per i vari progetti di legge finora presentati, matura per gli studi e per le esperienze nostre e di altri. Inoltre e soprattutto essa si impone per un alto ordine di considerazioni.

Io credo che se anche fosse possibile con un tocco di bacchetta magica far diventare leggi tutte le modificazioni di ordine secondario, che furono invocate dagli onorevoli colleghi; se anche fosse possibile avere i danari per migliorare gli stipendi, io credo che poco avremmo fatto per migliorare la condizione della magistratura, se non concretissimo qualche cosa di più organico.

Non bisogna infatti dimenticare, egregi colleghi, quali siano le cause dei sospetti, ai quali si accennò da alcuni oratori a riguardo della magistratura: sospetti, diffidenze ed accuse che la stampa, senza distinzione, con soverchia facilità raccoglie e diffonde.

Non poco influirono alcuni processi clamorosi, accennati dall'onorevole Sacchi, conturbati direttamente o indirettamente da passioni politiche.

Le colpe dei pochi, che non si potrebbero evitare in tante migliaia di magistrati, si accomunano e si estendono a tutti, ad offesa

della rispettabilità del maggior numero; e così si scema alla giustizia quel credito e quella fiducia, che sono condizioni essenziali perchè abbia l'autorità tanto necessaria ad un istituto, che è il fondamento degli Stati.

Potremmo, è vero, confortarci con ricordi ed esempi storici nostri e stranieri di uguali accuse; ma sarebbe questo magro conforto. Potrei aggiungere, che come sono deciso a difendere i magistrati a torto accusati, e non pochi lo sono per l'adempimento dei loro doveri, così non sarò debole o fiacco nel punire gli indegni. Ma posso e debbo, perchè verrei meno ad un dovere se tacessi, affermare che la maggioranza dei magistrati adempie con virtù di sacrificio, con zelo intelligente ed operoso, con sicura coscienza e dignità di vita i doveri imposti a chi è chiamato all'alta missione di essere custode ed interprete delle leggi. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni generali.*)

La nostra magistratura è degna di stare a livello di qualunque altra. (*Benissimo!*)

L'onorevole Sacchi ha ricordato che la nostra magistratura non reca, con la giurisprudenza, il minor contributo al progresso del diritto, ed io a nome della magistratura tutta sono grato a lui ed ai numerosi colleghi, che vollero rendere ad essa tanta confortatrice testimonianza di fiducia e di stima, poichè non possono che esserle di incoraggiamento e di sprone l'alta parola e la espressione dei sentimenti della rappresentanza nazionale.

Ma ciò purtroppo non basta.

Oramai non si riesce più a sgombrare dagli animi il dubbio che il magistrato, il quale aspetta dal Governo le promozioni, le sedi ambite, gli onori, sia assediato dal timore e dalla speranza, da lusinghe e da ambizioni, che lo rendano strumento del potere e dei rappresentanti influenti presso di esso.

Nè valsero a tôrre tale sospetto lo studio e le cure di ministri rigidi e severi nel rispettarne l'indipendenza, nel sottrarlo a qualunque estranea influenza, nell'ispirarsi ai più sani criterii in tutti gli affari di personale, e dell'esempio dei quali, mi studio di essere rigido imitatore, nelle promozioni, nelle nomine e nei tramutamenti, poichè intendo che l'azione del ministro si ispiri a quella giustizia da cui piglia il nome. (*Bene!*)

Inoltre non si può, per necessità di cose, impedire che entrino ed esercitino a lungo

nel numeroso Corpo giudiziario, per la logica proporzione del numero, i pigri e lenti, talvolta anche gli incapaci; poichè quanto più sono i posti da coprire, tanto più difficile è l'opera di selezione.

Soprattutto poi, lo spettacolo di funzionari tormentati dalle angustie del bisogno, oltre a scemare il decoro e la dignità dell'Ufficio, lascia facilmente aperto l'adito al sospetto che l'assalto del bisogno sia talvolta cattivo consigliere. E se un solo magistrato è traviato, questo diventa arma ed argomento per estendere il sospetto a tutti gli altri.

E come, infine, si può sperare o pretendere che un paese quale il nostro, in cui non in tutte le Università sono fiorenti come dovrebbero essere, gli studi giuridici, possa dare un contingente così numeroso di magistrati, senza che in tanto numero ci siano i meno adatti.

Questi vizi e questi difetti, che io riconosco al pari dei colleghi che li segnalavano con efficace parola, additano nettamente il dovere di togliere le note cagioni di diffidenza e di perturbamento, e quali sieno i rimedi valevoli a restaurare la fiducia nella magistratura, nella legge, di cui essa è la voce viva e l'interprete.

Ritocchi parziali e gradualmente sarebbero non idonei ed insufficienti. Lo erano quando nel 1890 l'onorevole Zanardelli iniziava e compiva le prime riforme, le quali, se continuate ispirandosi agli stessi concetti, avrebbero rifatto una magistratura tutta degna della sua augusta missione. Oggi l'indugio non mi pare possibile, e nel presente momento politico la riforma si impone.

Non mi pare sussistano i timori di coloro, i quali dubitano che sia vana ed illusoria la speranza di recarla a compimento, solo perchè le grandi e radicali riforme domandano maggioranze parlamentari fide ed omogenee. Per queste riforme, come ha dimostrato l'onorevole Sacchi nella sua relazione, la maggioranza esiste, poichè in esse consentono quanti sono uomini competenti di tutte le parti politiche. Lo dimostra questa stessa discussione, nella quale gli incoraggiamenti, gli eccitamenti e le parole di fiducia mi vennero anche da colleghi certo non sospetti di soverchio ministerialismo.

Dirò di più; se non m'inganno, si è andata in questi ultimi anni formando una opinione quasi concorde intorno alle linee



generali, ed a quelli che dovrebbero essere i capisaldi del nuovo ordinamento, come apparve anche dai discorsi che abbiamo udito.

Le sincere dichiarazioni dell'onorevole Sacchi dimostrano inoltre, e lo noto con soddisfazione, che non ci troveremmo di fronte al dissenso derivante dalla proposta della magistratura elettiva.

L'onorevole Sacchi, e debbo parlarne perchè mi parrebbe mancare alla dovuta deferenza per l'illustre amico e relatore della Giunta generale del bilancio, aveva enunciato il concetto, ed a lui si associarono parecchi altri oratori, di rendere la magistratura indipendente e degna della sua alta missione, portando nel campo giudiziario il concetto del suffragio popolare.

Ma la mente illuminata ed il senso pratico dello stesso relatore riconoscono, e l'autorità sua varrà di certo a far sì che anche i colleghi Socci e Comandini e quanti altri dividessero questa aspirazione lo ammettano, che non è l'ora di fare l'esperienza del suffragio popolare. Questo se, come ha detto l'onorevole Sacchi, ha dato all'Assemblea elettiva quanto di meglio può avere Nazione, non è ugualmente sicuro che lo darebbe nella scelta dei giudici, i quali dovrebbero essere tutti ugualmente buoni.

Le istituzioni sociali e politiche non ammettono salti nell'ignoto. Esse obbediscono alle stesse leggi che governano il mondo fisico, cioè si formano e trasformano gradatamente secondo la legge del progresso, in armonia coi bisogni, col costume, con le condizioni di ciascun momento storico, con ciò che forma la vita civile e politica della nazione.

L'onorevole Sacchi ha dichiarato però, che tenendo conto della opportunità del momento politico, di questo concetto non faceva oggetto di proposta concreta, persuaso che bastasse lanciarne l'idea, perchè l'argomento diventasse degno di studio e di disamina da parte della scienza e della pubblica opinione. Ma se egli, ispirandosi giustamente a quella che deve essere la regola nelle riforme degli istituti sociali e politici, vagheggia questa idea, mi permetta di aggiungere che io ho meno di lui fiducia nel magistrato elettivo,

Il paese nostro non è preparato a questa radicale ed ideale innovazione delle istituzioni giudiziarie. Essa in Italia non ha per

sè la tradizione, salvò qualche lontano ricordo storico; ha contraria l'esperienza dei conciliatori nominati prima per elezione indiretta che il legislatore dovette sopprimere, per sostituirvi altro metodo riuscito alla prova egualmente infelice.

Non mi conforta, lo dico francamente, l'esempio altrui. La Svizzera ha la vera forma di elezione diretta in alcuni Cantoni soltanto. Nè l'esempio di questi ha incoraggiato gli altri ad imitarli.

In Francia parve dovesse prevalere il principio del magistrato elettivo coll'approvazione dell'emendamento Gerville Reache, che fece rimandare il 1° giugno 1882 allo studio della Commissione il progetto del riordinamento giudiziario. E questa, pochi mesi dopo, scartata l'elezione popolare diretta, proponeva quella di secondo grado come in alcuni Cantoni svizzeri; ma la proposta fu respinta il 1883 insieme col principio della magistratura elettiva; a tutti è noto del pari il sistema Belga, dove il Re nomina i giudici di pace, quelli dei tribunali di prima istanza e i funzionari del Pubblico Ministero. Invece gli altri magistrati sono scelti su liste formate nel modo che ognuno conosce.

Il sistema elettivo non funziona nemmeno in tutti gli Stati dell'Unione Americana del Nord, che si suol sempre addurre ad esempio. In trentasette Stati dell'Unione la nomina è del potere esecutivo, solo in cinque vige l'elezione popolare diretta per tutti i giudici.

Io non discuterò il sistema attuato in questi Stati dell'America del Nord; però mi piace ricordare come vi funziona per mostrare che gli elettori sono colà costretti a premunirsi contro i risultati delle elezioni. In alcuni distretti si sono visti gli elettori imporre ai giudici il mandato imperativo di non applicare le leggi sulla ubriachezza. In un distretto della Pensilvania sono gli operai delle miniere di carbon fossile, costituiti in associazione, che hanno la prevalenza, e non nominano a giudici se non persone affiliate. Vi sono poi intraprese colossali che accaparrano in certi Stati il potere giudiziario ed il potere politico. Si dice infine che in certe città i ladri sono riusciti a fare eleggere i loro complici.

Uno dei più autorevoli scrittori, il Nerinx, or non è molto notava che le maggioranze non scelgono il più capace, ma quello sui buoni uffici del quale fanno maggiore assegnamento.

L'eletto deve contentare i proprii elettori a spese degli altri litiganti. Si sono viste adunanze elettorali in cui il candidato dovette dichiarare se avrebbe condannato il Comune a pagare i suoi debiti, o inflitta l'ammenda agli osti per l'apertura delle botteghe in giorno festivo.

Nel Missouri un giudice dovette promettere ai fittaioli di non condannarli al pagamento del debito, senza accordare lunghe dilazioni.

Un'associazione di avvocati, in un altro distretto, aveva imposto il proprio candidato, il quale non era certo il migliore dell'ordine e meglio che fare il giudice preferiva di esercitare la sua professione, dandogli il mandato imperativo di sottoporre all'arbitramento dell'ordine degli avvocati tutte le cause sulle quali fosse stato chiamato a decidere.

Vedete, signori, come l'imparzialità, la indipendenza, la coltura giuridica esulino quasi sempre nelle nomine di questi magistrati elettivi.

Forse verrà giorno che il costume e la educazione pubblica renderanno possibile anche da noi questo istituto, il quale fu, per le ragioni da me indicate, giustamente combattuto dal senso pratico e dall'acume del mio collega onorevole Rizzo.

Non resta intanto a far di meglio che perfezionare le nostre istituzioni giudiziarie, correggendone i difetti, tolti i quali esse ci daranno una magistratura degna delle nostre tradizioni giuridiche.

Dopo quanto ho detto, d'accordo in parte con le opinioni manifestate dai varî oratori, non parmi questo il momento di esporre analiticamente le modalità e i particolari della riforma, poichè ciò non servirebbe ad altro che a sollevare dispute e discussioni, per le quali sarà più utile ed opportuno attendere le proposte concrete, che ho preso impegno e ho ferma fiducia di presentare. Questa fiducia di mantenere la promessa data non potrebbe in me essere minore di quella che nutre l'onorevole Gallini, il quale di fronte alla certezza dell'adempimento di essa ha rinunciato a discutere intorno all'ordinamento giudiziario.

Tengo però ad affermare, che non uno sconfinato sentimento di orgoglio od esagerata presunzione di me medesimo, mi fanno ardito di tentare l'ardua impresa. Non sarei a questo posto; che soprattutto impone l'obbligo di affrettare la riforma giudiziaria, se non mi sor-

reggesse la speranza e, dirò di più, la certezza che Giuseppe Zanardelli, il quale a questa riforma dedicò con amore costante il suo ingegno e i suoi studii, vorrà essermi consigliere e ispiratore nel condurre a termine l'opera da lui felicemente iniziata e vorrà unire al mio il suo illustre nome (*Benissimo!*) nell'impresa patriottica di restaurare l'ordine giudiziario in guisa, che diventi sicura garanzia di quella retta amministrazione della giustizia che è il primo dovere dei governi, il primo bene dei popoli. L'onorevole Abignente, che ha bene augurato della riforma dalla tenacia dei propositi della gente sarda a cui appartengo, può essere certo che a questa riforma dedicherò principalmente tutte le mie cure, memore della comune e giusta opinione che i giudici buoni temperano i difetti delle cattive leggi, i cattivi guastano le buone,

Le altre riforme consigliate e desiderate e le questioni tutte sollevate dai colleghi non trascurerò nè dimenticherò, ma bene intende la Camera che riguardo ad esse è il caso di dire: *ars longa, vita brevis*. Altri, come più alteri ingegni fecero, potrà stampare una più profonda orma e spaziare lungi nel vasto orizzonte delle riforme legislative; io non ho altra ambizione se non questa, di ottenere che il giorno in cui lascerò questo posto voi possiate dire di me: ha compiuto modestamente, ma onestamente il suo dovere. (*Benissimo! Bravo! — Applausi a sinistra ed al centro. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

**Presidente.** Invito ora l'onorevole ministro a volere esprimere il suo avviso sui diversi ordini del giorno che sono stati presentati e sui quali del resto ha già tenuto parola.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Ai varî e molti ordini del giorno devo opporre una pregiudiziale, che li colpisce tutti ugualmente, e che spero varrà a indurre i proponenti a ritirarli. E ciò non già perchè non sieno meritevoli di considerazione, poichè i più tra essi sono espressione di legittimi desiderî. Ma la ragione è questa, che accettandoli tutti, o quasi, darei prova di imprevidenza; perchè assumerei così l'impegno di presentare quanti disegni di legge mi vengono raccomandati.

Quindi pregherei gli onorevoli proponenti a non voler insistere, pur dichiarando che terrò nel conto che meritano le raccomandazioni autorevoli contenute nei limiti del possibile.

Faccio una sola eccezione per l'ordine del giorno dell'onorevole Socci, che io accetto: poichè è giusto che egli raccolga il frutto della tenace e geniale perseveranza, con la quale ha combattuto per la conquista del diritto della donna ad esercitare l'avvocatura. (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** Quindi, l'onorevole ministro accetterebbe soltanto l'ordine del giorno dell'onorevole Socci,

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Sì, perchè come ho detto darei prova di poca serietà accettando anche gli altri numerosi ordini del giorno. Ripeto che li accetto soltanto come raccomandazioni.

**Presidente.** È stato presentato un altro ordine del giorno che non può essere svolto, perchè presentato dopo la discussione, ma del quale devo dar lettura, perchè potrebbe essere messo in votazione. Esso è il seguente: « La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge pel quale all'alto ufficio di consigliere di Cassazione non possano essere chiamati, e con sistema elettivo, che cittadini saliti in meritata fama di giuristi insigni o per insegnamenti dati o per pubblicazioni giuridiche, o per l'esercizio della magistratura o del foro.

« Berenini, Vendemini, Mirabelli, Lollini, Sorani, Rocca, Siegel, Olivieri, Socci, Pennati, Noè. »

Onorevole ministro, la prego di esprimere il suo avviso in merito a quest'ordine del giorno.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Non avrei che a ripetere quello che ho detto. Certo, il concetto a cui si ispira quest'ordine del giorno è degno della massima considerazione, soprattutto perchè mira a porre la magistratura suprema in condizione di meglio conseguire i fini delle sue altissime funzioni giudiziarie.

Ma non è questo il momento di fare discussioni od osservazioni sopra singole proposte attinenti all'ordinamento giudiziario. I concetti ed i desideri espressi dai proponenti dell'ordine del giorno stesso non saranno dimenticati: ma li pregherei di ritrarlo.

**Presidente.** Interrogherò ora i proponenti dei vari ordini del giorno, per sapere se li mantengano.

L'ordine del giorno dell'onorevole Socci e di altri molti deputati, che è accettato dal ministro e dalla Commissione, è stato modificato così: « La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per ammettere all'esercizio professionale le donne laureate in giurisprudenza. »

(*È approvato.*)

Veniamo ora agli altri ordini del giorno. Onorevole Gallini, mantiene il suo ordine del giorno?

**Gallini.** Dopo le dichiarazioni del ministro, lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Nocito...

(*Non è presente.*)

Il suo ordine del giorno s'intende ritirato. Onorevole Colombo Quattrofrati, mantiene il suo ordine del giorno?

**Colombo-Quattrofrati.** Poichè l'onorevole ministro ha dichiarato che farà riassumere gli studi sulla tariffa giudiziaria, e poichè so che da molto tempo è favorevole al sistema, che è contenuto nel mio ordine del giorno, lo ritiro, e prendo atto delle sue dichiarazioni, anche in nome del mio collega onorevole Morpurgo.

**Presidente.** Onorevole Cottafavi, mantiene il suo ordine del giorno?

**Cottafavi.** Ritiro il mio ordine del giorno, convertendolo nella raccomandazione che il ministro accetta.

**Presidente.** Onorevole Facta, mantiene il suo ordine del giorno?

**Facta.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, e ritiro il mio ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Fulci Ludovico, mantiene il suo ordine del giorno?

**Fulci Ludovico.** Ritiro il mio ordine del giorno, augurandomi che nessun capo divisione faccia più quelle famose circolari.

**Presidente.** Onorevole Carboni Boj, mantiene il suo ordine del giorno?

**Carboni-Boj.** Ritiro il mio ordine del giorno, riservandomi, d'accordo col collega Lollini, di domandare nella seduta pomeridiana che il disegno di legge relativo ai cancellieri sia dichiarato urgente e iscritto nell'ordine del giorno. Per quanto riguarda gli uscieri, prendo atto delle dichiarazioni del ministro.

**Presidente.** Onorevole Calissano, mantiene il suo ordine del giorno?

**Calissano.** Anche a nome dei colleghi, che hanno sottoscritto il mio ordine del giorno, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e, associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole Colombo-Quattrofrati, ritiro il mio ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Di Stefano, mantiene il suo ordine del giorno?

**Di Stefano.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, e ritiro il mio ordine del giorno, augurandomi che egli voglia al più presto provvedere alle sorti dei nostri disgraziati portieri giudiziari.

**Presidente.** Onorevole Camagna, mantiene il suo ordine del giorno?

*(Non è presente).*

S'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Mercè mantiene il suo ordine del giorno?

**Mercè.** Lo ritiro e mi associo alle considerazioni fatte dal collega Di Stefano.

**Presidente.** Onorevole Lucifero, mantiene il suo ordine del giorno?

**Lucifero.** Ritiro anch'io il mio ordine del giorno, ma non posso prendere atto di quello che ne ha detto l'onorevole ministro. Poichè l'onorevole ministro crede che gli economati dei benefici vacanti funzionino bene; e poi ha enumerato una quantità d'inconvenienti, di processi e sospensioni, di avocazioni ai ricevitori del registro perchè adempiano a quel mandato, che i subeconomi dei benefici vacanti dovrebbero adempiere. Infine l'onorevole ministro mi ha contraddetto cominciando, ma mi ha dato ragione proseguendo.

Ritiro quindi il mio ordine del giorno, e prego l'onorevole ministro di provvedere a che non solo i subeconomi facciano il debito loro, ma facciano il debito loro anche gli economati generali; perchè è negli economati generali che s'impaludano tutte le pratiche. *(Approvazioni).*

*Voci.* È vero! è vero!

**Lucifero.** E se io potessi presentare all'onorevole ministro le lettere, che cortese mente egli stesso scrive ai deputati, che si rivolgono a lui per sollecitazioni, nelle quali lettere, in otto sopra dieci, è scritto che ha ripetutamente fatto pratiche presso gli economati generali, e tornerà a farle...

*Molte voci.* È vero! è vero!

**Lucifero.** ... vedrebbe che quella questione, che io ho sollevato, risponde ad un vero bi-

sogno di una gran parte dei cittadini. *(Benissimo! — Approvazioni).*

**Curioni.** Sono diventate sinecure!

**De Cesare.** A Napoli soprattutto!

**Curioni.** Anche a Torino; e dappertutto.

**Presidente.** Onorevole Mirabelli, mantiene il suo ordine del giorno?

**Mirabelli.** Non mi rimarrebbe che prendere atto delle dichiarazioni del ministro, seguendo l'esempio dei miei colleghi, ma in difesa della libertà della stampa non posso ritirarlo, epperò lo mantengo.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Mirabelli ed altri deputati che rileggo:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge nel quale siano abrogati gli articoli 52, capo IX, e 58, capo X, dell'editto Albertino 26 marzo 1848 sul sequestro preventivo della stampa.

« Mirabelli, Chiesi, Comandini, Arconati, Valeri, Pozzato, Mazza. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

*(È approvato).*

*(Applausi all'estrema sinistra e alla tribuna della stampa).*

Onorevole Aguglia, Ella ha quattro ordini del giorno che sono i seguenti:

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge per assicurare la stabilità di carriera agli uscieri giudiziari. »

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge per una più spedita e pratica attuazione dell'Istituto giuridico della liberazione condizionale. »

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge allo scopo di parificare le condizioni dei cancellieri e messi degli uffici di conciliazione. »

« La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a presentare un disegno di legge per stabilire in modo chiaro e tassativo i motivi di irricevibilità ed inammissibilità dei ricorsi alla Corte di cassazione penale. »

**Aguglia.** Ritiro i tre primi. Ma non posso ritirare il quarto perchè non l'ho svolto, aven-

dolo presentato dopo che la discussione generale era stata chiusa. Mi riservo quindi di svolgerlo al capitolo 21.

**Presidente.** Sta bene.

L'onorevole Berenini mantiene il suo ordine del giorno?

**Berenini.** Dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno convertendolo in una raccomandazione, ma prendendo pure atto della dichiarazione dell'onorevole ministro, che, cioè egli crede, come credo anch'io, di avere nelle leggi esistenti la facoltà di fare ciò, che noi vorremmo, invece, governato da una legge precisa, facoltà però della quale sinora i ministri non si sono mai serviti come dovevano.

Lo scopo dell'ordine del giorno è d'impedire che, per la semplice via della promozione per anzianità, arrivino a quel supremo Collegio che regola l'applicazione e l'interpretazione del diritto, certi magistrati, che avrebbero il dovere di apprendere i principî elementari del diritto. (*Bene!*) Questa è la ragione per la quale io do la maggiore energia possibile alle mie raccomandazioni, che concordano anche col pensiero apertamente espresso dall'onorevole ministro.

**Presidente.** Passeremo ora alla discussione dei capitoli, con l'intesa che si considereranno approvati quelli su cui non saranno fatte osservazioni.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. Spese effettive. — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 644,570.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Debbo parlare su di un argomento che trova qui la sua sede, perchè si tratta di una questione che deve decidere l'Amministrazione centrale d'accordo con altri Ministeri.

Nella tornata del 31 gennaio 1900 l'onorevole Spirito Beniamino interrogò i ministri di grazia e giustizia e delle poste e dei telegrafi per sapere se intendessero estendere alla registrazione degli atti dei notai residenti in Comuni che non hanno ufficio di registro le medesime norme e facilitazioni adottate per la registrazione dei verbali e delle sentenze di conciliazione giusta la circolare del 1° agosto 1895, n. 251-1347. L'onorevole Falconi, che era sotto-segretario di Stato, rispose affermativamente, dicendo però che sarebbe stato necessario prendere gli

opportuni accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi.

Sono ormai passati due anni, e nulla si è fatto per questa questione, che agita molto la benemerita classe dei notai, e specie i notai dei Comuni secondari, dove non esiste l'ufficio del registro,

Di questa agitazione si è reso interprete il periodico *Il Notariato Italiano*, che ha pubblicato ultimamente notevoli articoli, fra i quali uno del cavaliere Giuffrè notaio in Salina.

**Presidente.** Ma che rapporto ha questo col capitolo del personale?

**Di Sant'Onofrio.** È una questione che deve essere decisa dall'amministrazione centrale. Mi indichi Lei dove la devo svolgere. (*Si ride*).

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** La rimandi al capitolo 27.

**Di Sant'Onofrio.** Sel'onorevole presidente non mi avesse interrotto, avrei già terminato, perchè non ho che da raccomandare all'onorevole ministro che si venga una buona volta alla soluzione di una questione che interessa moltissimo i notai dei piccoli Comuni, e che fu già oggetto di reclami in questa Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Sebbene la sede di questa raccomandazione fosse l'articolo 27, pure, giacchè l'onorevole Di Sant'Onofrio l'ha fatta, è meglio che gli risponda subito.

Ora, io posso dire all'onorevole Di Sant'Onofrio che non solo sono già avviati, ma sono vicini alla conclusione gli accordi fra il Ministero delle poste, il Ministero delle finanze e quello di grazia e giustizia per soddisfare a questo desiderio.

**Presidente.** Con ciò il capitolo 1 s'intende approvato.

Capitolo 2. Ministero - Personale straordinario, lire 54,485.

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 49,000.

Capitolo 4. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari, lire 70,000.

Capitolo 5. Indennità di tramutamento, lire 118,000.

Capitolo 6. Indennità di supplenza e di missione, lire 195,000.

Capitolo 7. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e del-

l'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, lire 14,000.

Capitolo 8. Indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria (Regio Decreto 17 dicembre 1896, n. 544), lire 10,000.

Capitolo 9. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 10,700.

Capitolo 10. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 11. Spese di stampa, lire 159,040.

Capitolo 12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 16,800.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 18,000.

Capitolo 15. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 16. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 13,000.

Capitolo 17. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 18. Spese casuali, lire 18,000.

Capitolo 19. Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*) lire 7,052,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**Curioni.** Ho solamente da rivolgere all'onorevole ministro una domanda, e cioè se non creda opportuno di introdurre, con apposita disposizione di legge, all'articolo 202 del regolamento generale giudiziario una modificazione nel senso di elevare i limiti di età dei giudici inamovibili, non per tutti forse, ma almeno pei presidenti delle Corti di appello e di Cassazione.

In occasione della discussione del bilancio della guerra e delle spese militari la Camera ha approvato un ordine del giorno in questo senso per i limiti di età dei militari. Credo che si potrebbe, con grande vantaggio dell'Amministrazione della giustizia, introdurre analoga disposizione anche per i più alti magistrati.

Per esempio, si potrebbe stabilire la facoltà, non l'obbligo, di mantenere in ufficio sino a 78 anni i presidenti di Corte di ap-

pello e di Corte di cassazione e i presidenti di Sezione di Cassazione.

Si verrebbe così, se il mio calcolo non è errato, a portare al bilancio una economia di circa 250 mila lire, perchè si tratta di persone che vanno in pensione col massimo di otto mila lire.

Con questa economia si potrebbero anche introdurre molte utili riforme a favore della magistratura stessa.

Spero che l'onorevole ministro accoglierà questa mia idea, almeno per farne argomento di studio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Io non ho difficoltà di accogliere la raccomandazione rivoltami testè, di fare argomento di esame la questione dei limiti di età per i funzionari del Pubblico Ministero.

Sono note, e non giova ridirle, le considerazioni che consigliarono a non estendere ad essi la disposizione stabilita per i magistrati giudicanti, che godono il privilegio dell'inamovibilità.

Non aggiungo altro, poichè è indubitato che tutto quanto si attiene al Pubblico Ministero sarà argomento della riforma giudiziaria.

**Presidente.** È approvato il capitolo 19.

Capitolo 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Sp. sa obbligatoria*), lire 138,000.

*Spese per l'amministrazione giudiziaria* — Capitolo 21. Magistrature giudiziarie - Personale. (*Spese fisse*), lire 26,157,210.

**Noè.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Noè.** Io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulle regie procure, e particolarmente su quella di Messina. Il ministro non ignora certamente gli scandali successi a Messina, e specialmente la protesta votata, all'unanimità, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati contro la magistratura. Come succede in simili casi, qualche magistrato forse corretto fu traslocato, e qualche magistrato scorretto rimase in Messina. Io non rileverò tutto quello che ha fatto il Regio procuratore a Messina, dacchè

si trova in quella città, e sono moltissimi anni; rileverò soltanto la parte avuta nel losco processo contro gli appaltatori del dazio di consumo e la rileverò in quanto riguarda il primo processo, perchè, a scanso di equivoci, io non parlerò del secondo processo, che ora è in corso, e sul quale, pel momento, non ho nulla da dire. È bene si sappia che a Messina, l'alta mafia e l'alta camorra si serviva dei pubblici poteri, come in parte ancora si serve, per fare man bassa della cosa pubblica. L'appalto del dazio di consumo, dagli amministratori del tempo, fu dato in famiglia. Il prosindaco firmò azioni per 100,000 lire nello stesso tempo che firmava come pro-sindaco il fratello; l'assessore Grisafulli, firmava per 40,000 lire di azioni; ed altri, fratelli dei consiglieri comunali, per altre centinaia di migliaia di lire, e fra gli assessori che davano l'appalto, ce ne era qualcuno possessore di un molino, contro il quale, poco tempo prima, si era elevato il verbale di contravvenzione, per 90,000 lire di contrabbandi. E quest'appalto fu dato senza cauzione, e senza cauzione fu approvato, dal prefetto del tempo, il bravo Garrone, quello di Genova, il beniamino degli affaristi di Messina. Ed oltre a questo, avvocati degli appaltatori erano consiglieri ed assessori comunali, ed un avvocato del dazio consumo restò assessore comunale anche nel tempo che il Comune era in lite con l'Amministrazione daziaria.

Io non rilevo che dietro gli scandali successivi a Messina a causa delle frodi commesse dagli appaltatori del dazio contro il Comune cointeressato negli utili il Ministero del tempo ordinò un'inchiesta, e di questa inchiesta incaricò un ispettore di finanza, il quale trovò che quasi tutte le autorità di Messina, compresi parecchi magistrati, non pagavano dazi. È assodato ufficialmente! Non rilevo che quando gli appaltatori che frodavano il Comune furono (dietro le insistenze continue dei fratelli Fulci, dei quali uno è sotto-segretario di Stato e da me deferiti al tribunale), difensori, avvocati testimoni degli appaltatori furono consiglieri comunali ed assessori, e deputati al Parlamento. Rileverò soltanto l'opera della Regia procura, che di fronte a frodi indiscutibili, a falsità evidenti, volle scegliere un perito, e la scelta cadde sulla persona di un amico del Regio procuratore.

Questo signore, invece di fare il perito contabile fece il maestro di diritto, ed in una perizia abbastanza strana, per non dire altro, il perito escuse il processo, e facendo delle distinzioni giuridiche, conchiuse che non c'era reato.

Per dare il dovuto peso a questa asserzione, basta rilevare semplicemente questo fatto, che ora, dichiarato decaduto l'appalto e subentrato il Comune nella gestione dei dazi, il direttore del dazio e parecchi azionisti hanno confessato per iscritto le frodi commesse, e questa dichiarazione l'ha il sindaco di Messina, e questa dichiarazione l'ho avuta io, e l'ha avuta qualche onorevole, che in questo momento mi ascolta.

Il perito però aveva un merito, di aver offerto il suo villino per la villeggiatura al procuratore del Re. (*Ooooh!*) Ne sentirete altre! Poichè in Sicilia, e in Messina specialmente, la mafia e la camorra non sarebbero state, non sarebbero possibili senza la complicità di prefetti, di questori, di magistrati e di tutte le autorità! (*Ooooh!* — Bravo! *all'estrema sinistra*).

Dunque aveva il merito di aver fatto questa offerta, e l'offerta fu accettata, e fu remunerata dall'erario col pagamento di una perizia che non ha nemmeno ragione di essere perchè (specialmente chi di voi è avvocato me lo potrà insegnare) è curioso che un magistrato domandi ad un perito se vi sono o no gli estremi di reato.

La Regia procura di Messina, di fronte a falsità evidenti, a frodi indiscutibili, poi confessate per iscritto dagli stessi imputati, non solo terminò la requisitoria con l'assoluzione di tutti questi imputati, ma dichiarò che gli imputati stessi non facevano male se non condevano le percezioni, cioè non facevano male se derubavano il Comune.

E affinchè e il ministro e qualcuno qui in questa Camera non creda che io esageri e dipinga loro la cosa con tinte fosche, leggerò un brano della requisitoria del Pubblico Ministero, brano che sotto il titolo: « Un documento umano » titolo abbastanza significativo, non solo fece il giro di tutti i giornali di Messina e dell'isola, ma anche di quelli del continente e fu pubblicato anche da un giornale di Roma. Ecco cosa dice il brano della requisitoria.

« Si sono semplicemente ritardati gli introiti per evitare di pagare al Comune la sta-

bilità percentuale sugli utili, o si sono delittuosamente sottratti?

« Se si è ricorsi all'artificio di ritardarli soltanto, io debbo dire francamente che non ci trovo nulla di male, perchè l'appalto renderebbe pan per focaccia a quell'Amministrazione municipale, e che per acquistarsi popolarità a buon mercato (tutelare gli interessi dell'Amministrazione è acquistarsi popolarità a buon mercato), appaltò i dazi ad un canone elevato, se non rilevante, e pretese poi di entrare a metà negli utili solamente senza voler dividere, nonchè i possibili danni, neanche le spese che furono fissate a strasatto in una somma assai inferiore alla reale.

« Ridotti così i fatti, ecc. » si domandava l'assoluzione. (*Ooh! Ooh!*)

Questo il Pubblico Ministero che ci delizia a Messina, e che spesso nega la libertà provvisoria a degli innocenti o a dei ragazzi colpevoli di reati di piccola entità e certamente minori degli svaligiamenti delle Banche. (*Ooh!*)

*Una voce a destra.* Chi era l'avvocato?

**Noè.** Gli avvocati, i testimoni contro il Comune? Parecchi consiglieri comunali e qualche deputato! Quelli che contro la volontà del Governo abbiamo spazzato via ultimamente dal Consiglio comunale e dal Parlamento! (*Benissimo! — Applausi all'estrema sinistra.*)

Di fronte a simili enormità la Camera di consiglio di Messina, presieduta da un magistrato integro, il cavalier Andreucci, attualmente consigliere alla Corte di appello di Roma, non solo lacerò l'ordinanza della regia procura diretta dal cavaliere Stasi, ma, associato il reato, ordinò che gli imputati fossero deferiti al tribunale.

Ebbene, la protezione agli appaltatori, all'alta mafia, all'alta camorra di Messina non si fermò qui; l'alta magistratura, anche per fare una sgarberia ai giudici della Camera di consiglio, che avevano fatto il loro dovere, fece ricorso perchè il processo fosse tolto ai suoi giudici naturali, e disse che si doveva rimandare ad un'altra sede, per motivi di ordine pubblico. Per apprezzare questi motivi basta osservare questo, che la domanda di rinvio del processo non era suffragata nè dal rapporto del prefetto, nè dal rapporto del questore, i soli competenti, credo io, a giudicare dell'ordine pubblico.

Ebbene, il Governo del tempo, nonostante non ci fosse nè il rapporto del prefetto, nè il rapporto del questore, ordinò il rinvio del processo. (*Commenti.*)

In Sicilia, fatta qualche piccola eccezione, i Governi sono stati sempre in complicità diretta con l'alta mafia... (*Oooh! Oooh! — Interruzioni — Rumori.*)

L'onorevole ministro chieda al procuratore del Re di Messina che cosa è avvenuto dei processi della Banca Siciliana e della Cassa di risparmio, processi di milioni; perchè a Messina sono state svaligate due Banche ed una è ridotta a mal partito, perchè commendatori, cavalieri, baroni ed ex-onorevoli godono l'impunità e « dopo il pasto hanno più fame che pria. »

L'onorevole ministro domandi che cosa hanno fatto di questi processi di milioni che furono soffocati per molti anni.

Basti il dire che nel processo della Banca Siciliana, processo iniziato per furto di parecchi milioni, a perito fu scelto l'impiegato di uno degli imputati.

Ebbene, anche per questi processi si fece trascorrere il tempo utile, perfino per il reato di bancarotta semplice, di modo che i reati furono prescritti.

Domandi l'onorevole ministro al Regio procuratore di Messina se creda corretto che egli, Regio procuratore, si faccia elevare, in ferrovia, dagli impiegati ferroviari, contravvenzione perchè con la sua famiglia viaggiava con biglietti irregolari.

Domandi a questo Regio procuratore se sia corretto che egli con sua moglie facciano dei mutui a tasso usuraio come quello che hanno fatto per atti del notaio Gugliotta il 2 agosto 1899. (*Interruzioni — Commenti.*)

Domandi queste ed altre cose, e vedrà se sia giusto e corretto che ancora resti a quel posto un magistrato che ha compiuto tutto quello che ha compiuto il Regio procuratore di Messina; egli non dovrebbe più stare nè a Messina nè in nessun'altra città e meriterebbe ben altra sorte...

*Voce.* La galera! (*Rumori.*)

**Noè.** Io mi permetto soltanto di essere meravigliato come un Ministero che ha nel suo seno l'onorevole Nicolò Fulci, sottosegretario di Stato, il quale conosce quest'uomo e sa di quanto disprezzo sia circondato, possa ancora mantenerlo a quel posto! (*Commenti.*)



Onorevole ministro, io ho citati dei fatti determinati che non temono assolutamente smentita; ne potrei citare altri, ma l'ora è tarda e la Camera è stanca.

*Voci.* Continui, continui!

**Noè.** Dico semplicemente questo che a Messina attualmente per opera esclusiva dei partiti popolari, dei partiti cosiddetti sovversivi spira un'aura di moralità; però a Messina si chiede che il Governo non si metta, come ha fatto per il passato, a proteggere l'alta mafia e l'alta camorra. Io mi auguro che questo Governo provveda e faccia il dovere suo in tutto e con tutti, perchè, se non provvederà per il regio procuratore, io farò delle rivelazioni curiose, denunzierò fatti e persone, e farò una interrogazione per settimana (*Ooh! ooh!* — *Interruzioni*) anzi un'interpellanza per potermi spiegare meglio (*Si ride*) e domanderò all'onorevole Nicolò Fulci perchè io mi ri-

volgo anche a lui (*Risa ironiche*) se sia dignitoso che resti al Governo un cittadino di Messina nel momento che la sua città è insultata nella dignità e nell'onore, perchè quel magistrato non offre alcuna garanzia nè di serietà, nè di moralità, nè di intelligenza, nè di giustizia. (*Benissimo! Bravo! — Applausi all'estrema sinistra — Impressione — Commenti animatissimi*).

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

La seduta termina alle 12. 10.

---

AVV. PROF. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione*

---

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.

